

N. 06519/2012REG.PROV.COLL.
N. 06989/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6989 del 2012, proposto dalla Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Piera Pujatti e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora 16;

contro

Associazione "Genitori Antismog", rappresentata e difesa dagli avv. Donella Resta ed Anna Gerometta, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina 2;

nei confronti di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 2220/2012, resa tra le parti, concernente programma regionale degli interventi per la qualità dell'aria (pria) - accertamento silenzio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione "Genitori Antismog" nonché del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l'Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Piera Pujatti e Donella Resta;

Considerato che l'associazione appellata ha rappresentato, con la memoria depositata il 12 novembre 2012, che con l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale della delibera n. 4384 del 7 novembre 2012 deve ritenersi integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale da essa ricorrente inizialmente azionata;

Rilevato che questa Sezione non può non dare atto di tanto, facendo luogo alla conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38, nonché 85, comma 9, del d.lgs. n. 104 del 2010;

Ritenuto, quanto al carico delle spese processuali del doppio grado di

giudizio, che le medesime devono essere opportunamente compensate tra le parti, occorrendo tenere conto, anche in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, per un verso, della pacifica obbligatorietà della conclusione, da parte dell'Amministrazione, del procedimento del quale si trattava, ma per altro verso anche, giusta le doglianze dell'appellante, dell'estrema opinabilità della lettura che ha condotto il primo Giudice a ritenere ritualmente introdotta in giudizio la domanda da esso accolta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sull'appello in epigrafe, in parziale riforma della sentenza appellata dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, nella parte definita dal capo di sentenza oggetto d'impugnativa, per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)